



1

Legge 6 giugno 1974, n. 298 articolo 31 - trasporto di cose in conto proprio

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
- b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;
- c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

2

Regione Lombardia nota prot. n. H1.2007.0043979 del 12/10/2007

“(omissis)...

I TRASPORTI AI QUALI NON SI APPLICA IL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 non si applica il regolamento al trasporto di animali:

- **che non è in relazione con un'attività economica**

- verso o da strutture veterinarie.

Si ritiene pertanto opportuno definire che cosa si intenda per attività economica

Tra le numerose definizioni disponibili si riportano le seguenti

- “l'insieme delle operazioni che l'uomo compie per procurarsi, produrre e utilizzare beni e servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni”

- “l'attività a scopo di lucro svolta da persona fisica o giuridica,

Sul sito “www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco2002_titoli.pdf” è disponibile la classificazione ISTAT delle attività economiche (Ateco 2002) definita in ambito europeo e approvata con Regolamento della Commissione n. 29/2002, pubblicato su *Official Journal* del 10/1/2002.

A partire da gennaio 2008, entrerà in vigore la nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007), definita in ambito ONU (ISIC Rev. 4) e unificata a livello mondiale.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che le attività economiche siano quelle classificate dall'ISTAT effettuate a scopo di lucro.

Si ritiene pertanto che, di norma, il **trasporto non correlato ad attività economiche** abbia le seguenti caratteristiche:

- deve essere un trasporto in conto proprio

- non deve essere a scopo di lucro

quale, a puro titolo di esempio, il trasporto di un animale al seguito del proprietario.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, si ritiene che relativamente ai **trasporti di animali esclusi dal regolamento**, sia applicabile, nell'ambito di questa regione, la Legge Regionale 20 luglio 2006, n. 16, articolo 3, comma 9.

Risulta in ogni caso auspicabile almeno l'applicazione delle condizioni generali previste all'articolo 3 del regolamento.

...(omissis)...”

(retro)